



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

IL SINDACO

Sede Municipale Via Garibaldi – 57037 PORTOFERRAIO – Tel. 0565/916391 – Cod. fisc. 82001370491

Ordinanza N. 1973

Prot. 10139

OGGETTO : PRESCRIZIONI PER LE SPIAGGE LIBERE PER LA FASE 2 EMERGENZA COVID - 19

IL SINDACO

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del d. lgs. 267/2000

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.3;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio che all'articolo 1 comma 1 dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 "Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020".



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

II SINDACO

VISTO che il d.p.c.m. del 17 maggio 2020 espressamente richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, allegate sub 17) al medesimo d.p.c.m.;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 57 del 17 Maggio 2020 ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2, con la quale, fra l'altro, dispone che l'attività degli stabilimenti balneari si svolge, pur con decorrenza dal 18 maggio, in conformità alla DGRT n.136 del 02-03-2009, relativa ai periodi di apertura degli stabilimenti;

RITENUTO che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 consente la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, e in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del d.p.c.m. 17 maggio 2020;

RITENUTO pertanto che, a partire dal 18 maggio, le attività balneari possano essere consentite a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nel DPCM 17 MAGGIO 2020 e nelle linee guida della conferenza regioni e provincie autonome

RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio comunale;

emana la seguente

ORDINANZA

A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative e delle prescrizioni contenute nel DPCM 17 MAGGIO 2020 e nelle linee guida della conferenza regioni e provincie autonome sono consentite le attività balneari nelle spiagge libere con le seguenti prescrizioni :

- Si ribadisce l'importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.
- Deve essere assicurato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone ad eccezione delle persone conviventi
- E' vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie, sdraio, teli), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m.



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

II SINDACO

-
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle disposizioni contenute nella ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto per le attività a mare
 - I competenti uffici comunali sono incaricati di provvedere a dare adeguata informazione con l'apposizione di idonei cartelli segnaletici all'ingresso delle spiagge e lungo i litorali

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

STABILISCE

La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Polizia Municipale di Portoferraio
- Stazione Carabinieri di Portoferraio
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani;

Portoferraio, li 21.05.2020



IL SINDACO

Angelo Zini